



PROT. N. 1587/QdV/M/DI/B/P

L 1 AGO. 2005

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi", ed in particolare l'articolo 17, comma 4, che detta la disciplina delle attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, del citato Decreto che dispone che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approvi il Progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizzi la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4-bis, del citato Decreto che prevede che, in attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio autorizza, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi decisoria e che detta autorizzazione produce gli effetti di cui al comma

10 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
VISTO l'art. 14, lettera *p-septies*) della Legge 31 luglio 2002, n. 179
"Disposizioni in materia ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di
Falconara Marittima come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del
26 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Falconara
Marittima;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria dell'11 gennaio 2005 che ha
deliberato di ritenere approvabile nel merito tecnico il progetto e che, al fine
della formazione del decreto interministeriale di approvazione del Progetto
definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza riportato nel documento
"Adeguamento Impianti HDS3. Rapporto conclusivo della caratterizzazione e
Progetto di Bonifica con misure di sicurezza", trasmesso dall'API Raffineria di
Ancona S.p.A. con nota del 5 gennaio 2005 con protocollo n. 40/2005, acquisita
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n.
368/QdV/DI del 10 gennaio 2005, sia necessario che l'Azienda presenti il
progetto definitivo di bonifica della falda ed integri il progetto presentato e che
la Regione Marche esprima formale parere su detto progetto integrato;

VISTO il documento "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda"
trasmesso dall'API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota dell'8 febbraio 2005
con protocollo n. 435/2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio al protocollo n. 2729/QdV/DI del 9 febbraio 2005;

VISTA la nota del 9 febbraio 2005 trasmessa dalla Regione Marche con
protocollo n. DIP4/4393/09/02/05/TAM/P, acquisita dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4324 del 28 febbraio
2005, nella quale si esprime formale parere sul progetto integrato di bonifica;

VISTA la nota dell'API Raffineria di Ancona S.p.A. del 5 luglio 2005 con
protocollo n. 2298/05, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio al protocollo n. 13420/QdV/DI del 5 luglio 2005, con la quale si
trasmette il "Documento unitario del progetto di bonifica con misure di
sicurezza per l'adeguamento dell'impianto HDS della Raffineria API di
Falconara Marittima" che contiene in forma organica, senza integrazioni o
modifiche rispetto a quanto già fornito ed esaminato nelle integrazioni fornite
precedentemente, i seguenti documenti:

1. Rapporto conclusivo della caratterizzazione e Progetto di bonifica con
misure di sicurezza (trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con
nota protocollo n. 40/2005 del 5 gennaio 2005);
2. Integrazioni al Progetto di bonifica con misure di sicurezza richieste dalla
Conferenza di servizi decisoria datata 11 gennaio 2005 (trasmesso da API
Raffineria di Ancona S.p.A. con nota protocollo n. 391/2005 del 4
febbraio 2005);

3. Integrazioni al Progetto di bonifica con misure di sicurezza (trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota protocollo n. 1044/2005 del 21 marzo 2005);
4. Integrazioni al Progetto di bonifica con misure di sicurezza (trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota protocollo n. 1617/2005 del 5 maggio 2005);
5. Integrazioni al Progetto di bonifica con misure di sicurezza (trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota protocollo n. 1926/2005 del 3 giugno 2005);

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in merito alle ricordate integrazioni trasmesse dall'API Raffineria di Ancona S.p.A., riportate nel "Documento unitario" di cui al punto precedente, che hanno evidenziato come dette integrazioni abbiano accolto le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria dell'11 gennaio 2005, ribadendo l'approvabilità del Progetto definitivo di bonifica a condizione che nella fase di esecuzione degli interventi sia predisposto un adeguato Programma di sorveglianza ambientale finalizzato sia a monitorare la contaminazione residua di vapori di idrocarburi nei suoli e negli ambienti di lavoro, così da garantire, in primo luogo, la protezione dei lavoratori dalle inalazioni dei vapori medesimi, sia a controllare il funzionamento nel tempo del sistema di estrazione dei vapori suddetti;

CONSIDERATO che è stato già predisposto il decreto interministeriale di cui all'art. 15, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 relativamente al "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza per l'adeguamento dell'impianto HDS della Raffineria API di Falconara Marittima" e che su detto decreto la Regione Marche ha già trasmesso la prescritta intesa con nota del 25 luglio 2005 con protocollo n. 7326/GAB ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 15283/QdV/DI del 26 luglio 2005;

VISTA la nota del 18 luglio 2005 trasmessa da API Raffineria di Ancona S.p.A., acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14693/QdV/DI del 19 luglio 2005, nella quale si richiede l'autorizzazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'avvio, in via provvisoria, dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza per l'adeguamento dell'impianto HDS della Raffineria API di Falconara Marittima", motivando le ragioni di particolare urgenza che richiedono l'immediato avvio di detti lavori;

CONSIDERATO che il "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza per l'adeguamento dell'impianto HDS della Raffineria API di Falconara Marittima" riveste carattere di particolare urgenza essendo propedeutico ai

A

lavori di adeguamento del ciclo di desolfurazione gasoli, proposti dall'API Raffineria di Ancona S.p.A. e derivanti dalla Direttiva 98/70/CE, recepita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 23 novembre 2000 e con Legge 31 ottobre 2003, n. 306, e dalla Direttiva 2003/17/CE, recepita con Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66, finalizzati al rispetto, a decorrere dal 2005, degli obblighi comunitari in materia di riduzione del tenore di zolfo;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato in via provvisoria l'avvio dei lavori del Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area interessata ai lavori di adeguamento del ciclo di desolfurazione gasoli secondo la direttiva Auto-Oil, contenuto nel "Documento unitario del progetto di bonifica con misure di sicurezza per l'adeguamento dell'impianto HDS della Raffineria API di Falconara Marittima", trasmesso da API Raffineria di Ancona S.p.A. con nota del 5 luglio 2005 con protocollo n. 2298/2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13420/QdV/DI del 5 luglio 2005, ed oggetto di un apposito decreto interministeriale in corso di approvazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, a condizione che nella fase di esecuzione degli interventi sia predisposto un adeguato Programma di sorveglianza ambientale finalizzato sia a monitorare la contaminazione residua di vapori di idrocarburi nei suoli e negli ambienti di lavoro, così da garantire, in primo luogo, la protezione dei lavoratori dalle inalazioni dei vapori medesimi, sia a controllare il funzionamento nel tempo del sistema di estrazione dei vapori suddetti.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

